

(N. 884)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

NELLA SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1950

Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 560, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 560, al fine di assicurare, nel quadro dei criteri sanciti dal decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 325, intesi alla garanzia degli interessi e delle tradizioni delle popolazioni allogene, un'adeguata sistemazione delle segreterie comunali nei territori mistilingui della regione Trentino-Alto Adige, venne previsto, per il periodo di un triennio, il conferimento dei posti di segretario comunale che si rendano vacanti nella provincia di Bolzano a personale in possesso della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e che, in linea generale, abbia frequentato apposito corso teorico-pratico di preparazione. Con l'articolo 10 dello stesso provvedimento, in relazione con questa ultima norma, venne, poi, ritenuto opportuno di demandare ad una apposita Commissione, funzionante presso la Prefettura di Bolzano, le attribuzioni deferite al Consiglio di Amministrazione della legge 27 giugno 1942, n. 851, per quanto attiene sia alle nomine, sia al conferimento delle segreterie comunali nell'ambito della zona suddetta, limitatamente, per queste ultime, alle sedi di grado non superiore al V.

In seguito all'istituzione della regione Tren-

tino-Alto Adige ed alla soppressione delle Prefetture di Trento e di Bolzano, si rende ora necessario che siano apportate talune modifiche alla composizione della Commissione anzidetta in modo da sostituire ai relativi componenti da nominarsi fra funzionari delle Prefetture di Bolzano e di Trento altri di grado corrispondente in servizio presso il Commissariato del Governo per la regione, mentre, al tempo stesso, essendo venuta a mancare, dopo l'aggregazione della provincia di Bolzano alla zona mistilingue di quella di Trento, la ragione della partecipazione alla Commissione medesima di un sindaco di un Comune di quest'ultima provincia, si ravvisa altresì l'opportunità di disporre la sua sostituzione in seno alla Commissione, in analogia alle norme della legge 27 giugno 1942, n. 851, e del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 500, con un segretario comunale in rappresentanza degli interessi della categoria

A tal fine è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge, col quale si è ritenuto inoltre opportuno di precisare l'organo che deve procedere alla nomina della Commissione summenzionata, la sede in cui questa deve funzionare, nonché il grado del funzionario chiamato ad esercitare le relative funzioni di segretario.

## DISEGNO DI LEGGE

—

*Articolo unico*

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, è modificato come segue:

«Le attribuzioni demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, al Consiglio di Amministrazione per le promozioni di cui al 1° comma sono devolute ad una apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro per l'interno ed avente sede presso il Commissariato del Governo per la regione Trentino-Alto Adige, composta del Vice Commissario del Governo che la presiede, di un funzionario di grado non inferiore al VI dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Commissariato del Governo, del funzionario preposto al servizio dei segretari comunali presso il Commissariato medesimo, di un sindaco di un comune della provincia di Bolzano, designato dal Presidente di quella Giunta provinciale, e di un segretario comunale di grado non inferiore a segretario capo di II classe (grado 4°), designato con le modalità previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 500.

Un funzionario di gruppo A dell'amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario della Commissione ».